

giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario (art. 90.8 L. 289/02).

ONERI STRAORDINARI

Caratterizzano la straordinarietà:

- la infrequenza nel tempo;
- la anormalità rispetto alla gestione ordinaria dell'impresa;
- l'entità rilevante o significativa rispetto al bilancio.

Riprendendo il testo della relazione accompagnatoria si nota come la stessa detti due principi base:

- la straordinarietà non significa eccezionalità o anormalità dell'evento;
- la straordinarietà è da riferirsi all'estraneità della fonte del provento o onere rispetto all'attività ordinaria.

Si desume che nella voce E del c.e. devono indicarsi i proventi e gli oneri estranei all'attività ordinaria ovvero tutti quei proventi e spese che non siano comunque riferibili ad operazioni abitualmente svolte dall'impresa stessa. La casistica forse più facile concerne le ipotesi in cui i proventi e gli oneri derivino da accadimenti estranei alla volontà dell'imprenditore (incendi, furti). Anche se in queste ipotesi la straordinarietà sembra sempre ravvisabile i dubbi potrebbero sorgere nel caso in cui tali situazioni sono ripetitive e prevedibili (si pensi ai furti nei punti vendita della grande distribuzione).

Dovrebbero essere classificate fra i componenti straordinari le seguenti categorie di accadimenti:

- minusvalenze derivanti da variazione delle valutazioni (escluse quelle da titoli e partecipazioni: D.19 e quelle derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni iscritte a c. e. con il metodo del patrimonio netto);
- eventi estranei all'attività ordinaria - es. sanzioni, espropri;
- minusvalenze straordinarie - quelle derivanti da sistematiche, ricorrenti dismissioni dei cespiti si considerano appartenenti alla gestione ordinaria (B.14); la straordinarietà dell'evento è invece ravvisabile se si verifica una cessazione o una cessione dell'azienda o di un impianto o di un ramo dell'azienda stessa per volontà dell'impresa o per fatti esterni (congiuntura sfavorevole, scadenza di concessioni, espropri, divieto di continuare l'esercizio dell'attività) e se derivanti da cessione di immobili civili o di beni non strumentali all'attività produttiva e alla gestione finanziaria;
- minusvalenze derivanti da cessioni di materie prime, prodotti, ecc. conseguenti al mutamento dell'attività aziendale;
- sopravvenienze passive derivanti dal mutamento dei principi contabili;
- costi di competenza di precedenti esercizi (incluse le imposte) - non devono derivare da semplici mutamenti di stime (es. durata di vita di un bene ammortizzabile) ma da rettifiche di errori materiali o omissioni: registrazione per cassa anziché per competenza, errate politiche contabili, errori operativi o errate interpretazioni (resi o abbuoni per difetti o difformità);
- imposte relative a precedenti esercizi che non trovano copertura nel fondo imposte, perché non costituito o costituito in misura insufficiente;
- sopravvenienze e insussistenze in genere.

Vedi § Operazioni ed eventi straordinari.

OPERAZIONI ED EVENTI STRAORDINARI - OIC n. 12

Il risultato economico d'esercizio può essere significativamente influenzato da fatti straordinari che, pur se avvenuti nell'esercizio e quindi di competenza dello stesso, possono, se i loro effetti non sono chiaramente identificati e quantificati, non consentire una corretta visione dell'andamento economico dell'impresa, alterando la valutazione delle capacità reddituali in condizioni di normalità

Per considerare un componente di reddito straordinario è necessaria - l'eccezionalità (a livello temporale) o - l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento e - l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento e dell'onere.

Dal Oic n. 12, le varie categorie di costi e ricavi straordinari possono essere così sintetizzate:

- oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura aziendale;
- plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria;
- plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria;
- sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa;
- componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti;
- componenti straordinari conseguenti a mutamenti dei principi contabili adottati;
- imposte relative ad esercizi precedenti.

Dovrebbero essere classificate fra i componenti straordinari le seguenti categorie di accadimenti:

- plusvalenze derivanti da variazioni delle valutazioni (escluse quelle da titoli e partecipazioni: D.18);
- eventi estranei all'attività ordinaria;